

Allegato "A" al n. 36254/18103 di repertorio

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"ORIZZONTI SERENI – ETS"**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi dell'art. 12 c.c., per volontà delle Associazioni "Gruppo Amici de La Nostra Famiglia di don Luigi Monza", "La Nostra Famiglia", "Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Coordinamento Nazionale", una Fondazione sotto la denominazione: **"ORIZZONTI SERENI - ETS"**.
2. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" quando la stessa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. La Fondazione si ispira all'insegnamento spirituale del Beato Luigi Monza e vuole essere la traduzione concreta della carità evangelica, continuata nel tempo, dell'Opera da Lui fondata.
4. La Fondazione ha sede in Bosisio Parini, via don Luigi Monza n. 20. Per meglio coordinare le attività sul territorio in funzione di particolari necessità il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie.
5. L'eventuale variazione di indirizzo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017 e presso gli altri eventuali Uffici, ove previsto per legge.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la tutela, la promozione umana e sociale, l'assistenza e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, ricercando sotto varie forme il loro benessere personale, familiare e sociale. In particolare:
 - opera in difesa dei loro diritti, a tutela della loro dignità e qualità di vita;
 - attua e sostiene iniziative ed interventi appropriati nell'ambito sociale, giuridico, culturale, economico, socio-assistenziale, sanitario, formativo-educativo, lavorativo e di ricerca ed ogni altra attività rispondente agli scopi della Fondazione. Pertanto, la Fondazione intende realizzare le finalità sopramenzionate attraverso la creazione e la gestione di servizi assistenziali, sociali, socio-sanitari orientati a fornire risposte ai bisogni delle persone con disabilità e creando servizi di supporto alle relative famiglie.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui ai precedenti commi, la Fondazione intende operare negli ambiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, all'art. 5, comma 1, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3. Le attività che la Fondazione si propone di svolgere potranno essere progettate e gestite stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi. In particolare, la Fondazione intende svolgere:
 - attività di informazione e di accompagnamento nei confronti delle persone con disabilità, dei loro familiari e di coloro che, a vario titolo, interagiscono nel percorso inerente al loro progetto di vita;
 - servizi residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni sociali e socio-sanitarie alle persone con disabilità, impossibilitati a rimanere temporaneamente o definitivamente nel proprio nucleo familiare;
 - attività e servizi diurni in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di socializzazione, di assistenza sociale ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile nei confronti di persone con disabilità;
 - attività di studio, di promozione, di divulgazione volte a sensibilizzare e migliorare la cura e l'assistenza delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
4. Le iniziative della Fondazione sono rivolte prioritariamente alle persone che hanno usufruito dei servizi dell'Associazione "La Nostra Famiglia".
5. La Fondazione potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. La Fondazione potrà inoltre compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, purché non in contrasto e nei limiti di quanto previsto dalle normative specialistiche o comunque ad essa applicabili. In particolare, la Fondazione potrà:
 - acquistare, realizzare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - compiere operazioni bancarie e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie nell'interesse esclusivo della Fondazione e non di terzi;
 - svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
 - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o di altre forme associative ed enti, comunque coerenti al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - realizzare, a fini di divulgazione e/o di autofinanziamento, materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti esclusivamente gli scopi istituzionali della Fondazione e nei limiti della normativa di riferimento.
7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
9. La Fondazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.

Art. 3 - Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione della Fondazione;
 - b. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
 - c. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - d. da donazioni, legati, lasciti.
2. I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita della Fondazione sono costituiti da:
 - a. rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
 - c. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. da contributi dei Fondatori;
 - f. proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - g. fondi derivanti dalle raccolte di fondi ai sensi di legge;
 - h. ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il vice-Presidente;
 - l'organo di controllo;
 - l'organo di revisione, se nominato o previsto per legge.
2. Il Consiglio può remunerare, con propria delibera e conferendo apposita procura, specifici incarichi e funzioni che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017. Compete, in ogni caso, un rimborso delle spese documentate e sostenute per i doveri d'ufficio.
3. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri, che durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati.
2. Ad eccezione della nomina del primo Consiglio, indicata nell'atto di costituzione, i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dagli Enti Fondatori in ragione di tre cadauno, entro 40 giorni dalla loro scadenza,

- che avviene con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla loro nomina.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un Ente Fondatore non provveda o non possa provvedere alla nomina di uno o più Consiglieri ai sensi e nel termine di cui al precedente comma 2, il Consiglio si considererà, in ogni caso, validamente costituito qualunque sia il numero di Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 2, purché nel numero minimo di tre, come previsto nel precedente comma 1.
 4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice-Presidente.
 5. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per qualsiasi causa, gli Enti Fondatori, che avevano designato il Consigliere o i Consiglieri cessati, provvedono a designarne altro o altri in loro sostituzione. In assenza di nomina si applica il precedente comma 3.
 6. I Consiglieri così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 7. Ove venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri nominati, l'intero Consiglio decade e si procede alla nomina di un nuovo Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
 8. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 6 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare compete di:
 - nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il vice-Presidente e un segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - stabilire, ove lo ritenga necessario o opportuno, il luogo ed il numero di una o più sedi secondarie provvedendo, altresì, alla loro istituzione e individuandone un responsabile con propria delibera, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri nominati. Il Consiglio provvede, altresì, a nominare una persona per ciascun Ente Fondatore, tra i nominativi che gli stessi enti gli avranno comunicato, nei tempi dallo stesso indicati. Il Consiglio, allo scadere del termine comunicato, procede alla nomina attingendo ai soli nominativi pervenuti. Tali persone incaricate hanno il compito di diffondere in tali sedi la conoscenza dei principi e delle attività della Fondazione e facilitare l'esecuzione delle attività.
 - amministrare il patrimonio della Fondazione con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile, compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
 - nominare Direttori e Responsabili operativi, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e documentarne il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del comma 6 dell'art 13 del citato decreto legislativo;
 - approvare, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio ed, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - predisporre ed approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge o ritenuto utile od opportuno;
 - fissare annualmente i principi e criteri direttivi dell'azione amministrativa e

gestionale in relazione agli scopi della Fondazione;

- deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- controllare la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità da essa assistite, agli scopi della Fondazione, ai Principi, ai Valori e alle Regole che la ispirano, agli standard prescritti dalle autorità competenti;
- deliberare sulle richieste e/o materie che provengono dalle sedi secondarie regionali, se istituite;
- deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione compreso il rilascio di fidejussioni strumentali al raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione e devoluzione del suo patrimonio, ai sensi del presente Statuto;
- deliberare in merito ad ogni altra questione che sia necessaria per il perseguimento delle finalità contenute nelle tavole fondative.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri con domanda scritta e motivata.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito con telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Le riunioni e le relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica e tutti siano stati informati sugli argomenti da trattare.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.
5. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti non computando ai fini del voto gli astenuti.
6. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Il Presidente ed il vice-Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente di:
 - convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare;
 - firmare gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle deliberazioni adottate;
 - sorvegliare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - curare l'osservanza dello Statuto promuovendone l'eventuale riforma, sentiti gli Enti Fondatori;
 - provvedere ai rapporti con l'autorità tutoria;
 - adottare, se lo ritiene necessario ed urgente ogni provvedimento opportuno anche di straordinaria amministrazione con l'obbligo di riferirne alla sua prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
2. Il vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al vice-Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 9 - Organo di controllo e di revisione legale

1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono designati dagli Enti Fondatori e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
3. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.
4. L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro designati dagli Enti Fondatori. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.
6. Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più componenti dell'organo di controllo, gli Enti Fondatori provvedono a designarne altro in sostituzione. Il componente così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Art. 10 - Libri sociali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere

trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio cura, altresì, la tenuta del Registro dei volontari, ove presenti.

2. L'Organo di controllo e, se previsto per legge o nominato, l'organo di revisione, curano la tenuta dei relativi libri.

Art. 11 - Esercizio Finanziario, utili ed avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese dicembre di ogni anno il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Modifiche statutarie ed operazioni straordinarie

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito e deliberante secondo le maggioranze previste nell'art. 7 del presente Statuto.
2. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni di legge applicabili, anche per analogia in quanto compatibili, e con le maggioranze di cui al precedente comma.

Art. 13 - Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e il patrimonio della stessa viene devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di Fondazioni al D.Lgs. n. 117/2017 ed alle altre disposizioni di legge in quanto applicabili.

F.to: Luisa Paola Bosisio
Monica De Paoli